

STATUTO SOCIALE



Edizione **Aprile 2022**

Sede – Oggetto – Durata

Art. 1) Denominazione

1. La Società è denominata “NET INSURANCE S.p.A.”.

Art. 2) Sede

1. La Società ha sede in Roma.
2. La Società, nelle forme di volta in volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

Art. 3) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.
2. Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la Società può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.
3. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di

investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.

Art. 4) Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e può essere prorogata.

Capitale – Azioni – Obbligazioni

Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni

1. Il capitale sociale ammonta a euro 17.615.050 (diciassettemilioneisecentoquindicimilacinquanta/00) ed è composto di n. 18.510.070 (diciottomilioneicinquacentodiecimilasettanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
2. Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").

3. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.

~~4. Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:~~

~~(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;~~

~~(b) attribuiscono il diritto, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali della Società;~~

~~(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla dalla data di efficacia del presente Statuto mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;~~

~~(e) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;~~

~~(f) si intendono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione gratuita n. 7 azioni ordinarie, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari fatta salva quella relativa alla loro materiale emissione e consegna, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie;~~

~~(i) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia del presente Statuto;~~

~~(ii) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali nel caso in cui, (a) nei 48 (quarantotto) mesi dalla data di efficacia del presente Statuto, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 15% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 5,40 (cinque euro e quaranta centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;~~

~~(iii) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 30% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 6,10 (sei euro e dieci centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;~~

~~(iv) nella misura di n. 21.310 (ventunomilatrecentodieci) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 50% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 7,04 (sette euro e quattro centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione.~~

~~potendosi gli eventi di cui alle lettere (ii) (iii) (iv) verificarsi anche cumulativamente.~~

~~5. Al ricorrere delle condizioni di cui ai punti (i), (ii), (ii), (iv) le azioni ordinarie oggetto di conversione saranno emesse dalla Società e consegnate su richiesta dei titolari di azioni speciali che ne abbiano diritto.~~

~~6.4.~~ In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di ~~sole~~ azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni, ~~siano~~ ~~azioni~~ ordinarie ~~e~~ ~~azioni speciali~~ da ciascuno degli stessi detenuti al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

~~7.5.~~ Può essere escluso ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ. il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

~~8. Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda, ovvero incorporante, i titolari delle azioni speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.~~

~~9.6.~~ In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

~~10.7.~~ È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero di

deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.

41-8. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.

42-9. È stato deliberato un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n.2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.

Art. 5-bis) Offerta Pubblica di Acquisto – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

Offerta pubblica di acquisto

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e aggiornato ("TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.
2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta

della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

4. La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").
5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il Consiglio di Amministrazione

si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.

6. L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

7. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
8. Le delibere che comportino l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ove si verificano i medesimi effetti, le delibere di fusione o scissione) - e fermi restando i quorum costitutivi stabiliti dalla legge e/o dallo Statuto - debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con il diverso quorum deliberativo che fosse stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan Italia vigente per tali ipotesi; si applica invece il quorum deliberativo stabilito dalla legge e/o dallo Statuto qualora, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovano a

detenere, o gli sono assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su altro mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Art. 5-ter) Partecipazione al capitale

1. Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi previsti da leggi e regolamenti per la partecipazione al capitale di società esercenti attività assicurativa, a partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile – ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan - la normativa in materia di trasparenza e informativa prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.
2. L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.
5. I soci che detengono partecipazioni rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative

disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del cod. civ.

Art. 5-quater) Identificazione degli azionisti

1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF, e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

Assemblea

Art. 6) Assemblea

1. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci ("Assemblea"), sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.
2. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Quotidiano Nazionale", "Il Messaggero", alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
3. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento Euronext Growth Milan.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
5. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.
6. L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.
2. Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.
3. L'espressione del voto potrà anche essere espressa per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite.
4. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.

5. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
6. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto nel termine previsto dalle legge e/o dai regolamenti da computarsi con riferimento all'assemblea in prima convocazione.
7. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è competente in merito a:

- Le delibere sul bilancio d'esercizio
- Le delibere sulla destinazione degli utili
- La nomina dei membri del Cda e del collegio sindacale
- L'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'assemblea e del personale rilevante per le norme applicabili alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari
- La determinazione del compenso dei sindaci
- La determinazione del compenso spettante ai membri del cda; a tal fine possono adottarsi sistemi di remunerazione variabile legati

ai risultati economici e/o altri indicatori dell'andamento della gestione ovvero indicatori non economici e/o finanziari

- Il conferimento degli incarichi di revisione contabile nonché la determinazione dei relativi compensi previo parere motivato del collegio sindacale
- Ogni altra delibera prevista dalla legge o sottoposta all'assemblea dal cda

2. L'assemblea straordinaria è competente sugli oggetti che comportano modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società.

4.3. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

2.4. L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea.

3.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli Azionisti o i Sindaci o altri soggetti individuati dal Presidente anche all'interno delle strutture societarie.

4.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

5.7. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.

~~6-8.~~ Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

~~7.9.~~ Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

~~8-10.~~ La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

~~9.~~ L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Amministrazione

Art. 9) Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.
2. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile e dal presente Statuto.
3. In considerazione dell'adozione da parte della Società del regime societario rafforzato ai sensi della regolamentazione assicurativa, e fino a che detta disciplina risulti applicabile, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata

dalla Società, in modo tale da garantire la costituzione dei comitati previsti dal suddetto regime.

4.—In assenza dell'applicazione della previsione statutaria di cui al comma 3, in ogni caso, almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette,

4. almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

6. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

7.—

8-7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

9-8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche i soci -di azioni ordinarie o speciali che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

10-9. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

10. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

11. [A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della composizione quali-quantitativa con congruo anticipo, la lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza e resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.](#)

12. Le liste presentate dai soci devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

11-13. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.

12-14. Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

~~13. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti d'indipendenza e non potrà essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari ad uno e comunque tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.~~

15. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovranno contenere ed espressamente indicare i requisiti d'indipendenza e di genere dei candidati al fine di rispettare le previsioni del presente Statuto in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

16. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà almeno includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani. Ciò in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in quanto espressamente richiamate ed applicate dalla Società, anche tramite lo Statuto, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

17. A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione nel curriculum vitae della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

14.18. Le liste presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

19. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

[45-21.](#) Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”), in base all’ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le “Liste di Minoranza”).

[46-22.](#) I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l’ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

[47-23.](#) Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

[48-24.](#) Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

[49-25.](#) In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

20-26. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.

21-27. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ai sensi del presente Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

22-28. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.

23-29. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea

con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.

24-30. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

25-31. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

26-32. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

Art 10) Cariche sociali

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.
2. [Il Presidente non ha ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali.](#)
3. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.
5. Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. [Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto rassegnano le proprie dimissioni secondo il principio simul stabunt simul cadent, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.](#)

Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.
4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
9. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C.: L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.

Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti intervenuti.
3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
4. I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge.
5. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate

dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società.

3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.

4. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, ~~può~~:

- può istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;

- può delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Institori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

- può nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;

~~istituire comitati consultivi, anche di natura endoconsiliare, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento.~~

~~costituisce i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, composti in maggioranza da amministratori indipendenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento.~~

~~può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento.~~

5. I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'attribuzione e/o all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.
6. [Il Consiglio di Amministrazione può deliberare operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza aventi carattere di urgenza, in deroga alle Linee Guida Operazioni con Parti Correlate, ai sensi di legge o di Sstatuto, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.](#)

Art. 14) Compensi agli Amministratori

1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Comitato Esecutivo, se costituito, sono determinati dall'Assemblea [ai sensi dell'art. 8 del presente Sstatuto](#) e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.
2. [L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.](#)
- 2-3. Il Consiglio di Amministrazione e, se costituito il Comitato Esecutivo, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri, tenendo conto dei criteri ripartitivi proposti dal Comitato Nomine e Remunerazione.
- 3-4. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori investiti di particolari cariche, ~~è~~ [può essere](#) determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 4-5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 15) Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

2. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

Art. 15/bis) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Ove la legge lo richieda o su base volontaria~~l'assemblea lo decida~~, è nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
2. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere dell'organo di controllo.
3. Il dirigente preposto deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario.

Sindaci

Art. 16) Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
2. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri

soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

3. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
5. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.
7. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente.
- 8.—I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione “sindaci effettivi”, sezione “sindaci supplenti”) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
- 9.8. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia

di equilibrio tra generi (maschile e femminile), [previsti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani](#), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità [superiore/inferiore](#).

[9. Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.](#)

10. A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

12. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

13. [Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.](#)

14. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

12-15. In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13-16. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore~~eccesso all'unità superiore~~ nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di

Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

14-17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, –(ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore~~eccesso all'unità superiore~~ nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

15-18. I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti e statutarie in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

16-19. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ai sensi del presente Statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

17-20. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel

presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni [statutarie](#), normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per [difetto all'unità inferiore](#) ~~eccesso all'unità superiore~~ nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Art. 17) Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità di tutti i partecipanti e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
2. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

Rappresentanza legale

Art. 18) Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre ~~al Vice Presidente e~~ all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione [e in caso di loro impedimento non temporaneo ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.](#)

Bilancio

Art. 19) Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.

Art. 20) Ripartizione degli utili

1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 21) Acconti su dividendo

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

Liquidazione

Art. 22) Liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.

Disposizioni generali

Art. 23) Domicilio degli Azionisti

1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 24) Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.